



SENT 243/2024

R E P U B B L I C A I T A L I A N A**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Anna Bombino	Consigliere
Quirino Lorelli	Consigliere, relatore
Palazzo Antonio	Consigliere
Fratini Marco	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n.**60017** del
registro di segreteria, proposto da

**Ministero dell'economia e delle finanze – M.E.F., Dipartimento
dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
dei servizi del tesoro, Ufficio VII°**, rappresentato e difeso dal
funzionario delegato, dott.ssa Maria Alimandi, elettivamente domiciliato
in Roma, via XX Settembre, n.97, PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it

-Appellante-**c o n t r o**

xx, C.F. **xx**, nata a **xx**, in persona del procuratore speciale dr. **xx**, nato a
xx, giusta

procura speciale in data 10.11.2015 a mezzo notaio Federico Bissi,
rappresentato e difeso all'Avv. Raffaele Pendibene, C.F.
PNDRFL68D23H501T, PEC:
raffaelependibene@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliato
presso e nello studio dello stesso in Roma, via Nomentana 671

-appellato-

avverso e per la riforma

della sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la
regione Lazio, n.327/2021, depositata l'8 aprile 2021.

VISTO il ricorso;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2024, svolta con l'assistenza
del segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore cons. Quirino Lorelli,
il dr. Bovenzi per l'appellante M.E.F. e l'avv. Pendibene per l'appellata
xx

F A T T O

1. Con atto di appello depositato il 27/5/2022, il Ministero
dell'economia e delle finanze – M.E.F., Dipartimento
dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione dei
servizi del tesoro, Ufficio VII°, ha impugnato la sentenza della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, n.327/2021,
depositata l'8/4/2021, che ha accolto il ricorso presentato dalla sig.ra
xx avverso il provvedimento emanato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione
Generale del Personale e dei Servizi n. 80 del 3 maggio 2017, notificato

il 6 maggio 2017 con il quale era stato comunicato il rigetto della domanda di reversibilità dell'assegno vitalizio di benemeranza che la madre godeva dal 1.4.2000 e, conseguentemente, è stato riconosciuto il relativo diritto.

2. Nel gravame in esame l'appellante lamenta i seguenti motivi:

- la violazione di legge sotto il profilo della falsa ed errata applicazione degli artt. 152, lett.d), e 153, comma 1, del Codice di Giustizia Contabile;
- violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. nonché per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.);
- violazione del principio del giusto processo: art. 111 Cost.;
- violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione degli artt. 45 D.P.R. n.915/1978 e 6 Legge n.656/1986,
- violazione dell'art. 21, comma 1, Codice giustizia contabile;
- violazione di legge per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

Secondo l'appellante, nel primo motivo di gravame, al contrario di quanto asserito dal Giudice di prime cure, il disposto di cui all'art.152, lett. d, CGC non sarebbe stato rispettato da parte ricorrente giacché nel gravame non vi sarebbe alcuna *“specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”*, con conseguente necessità di ritenere inammissibile l'originario ricorso.

Lamenta poi, nel secondo motivo di appello, come al contrario di quanto asserito dal Giudice di primo grado, sarebbe stato puntualmente motivato

sia sotto il profilo in diritto, sia avanzando specifiche contestazioni in ordine al giudizio diagnostico formulato dal CML, onde risulterebbe una violazione dei principi fissati dagli artt. 101 e 112 c.p.c. non essendovi stato un esame dei puntuali rilievi critici addotti dal convenuto Ministero al fine di contestare le affermazioni rese dal CML nel parere e ciò renderebbe errata la motivazione della sentenza nella parte in cui viene affermata la genericità dell'atto difensivo.

Con il terzo motivo di appello si duole il MEF di come il giudice di primo grado non avrebbe considerato che l'eccezione, sollevata nella memoria di costituzione ai sensi dell'art. 21, comma 1, disp. att. C.G.C., era stata ulteriormente sviluppata in un successivo atto difensivo. Nell'ambito del medesimo terzo motivo di appello rappresenta il MEF come da parte del Giudice Monocratico non verrebbero esplicitate le ragioni in diritto della pronuncia di accoglimento, né potrebbe essere considerata corretta motivazione in punto di diritto la mera trascrizione del parere del consulente d'ufficio che, oltretutto, è stato contestato dalla convenuta Amministrazione anche sotto il profilo di una errata interpretazione delle disposizioni normative, onde ne conseguirebbe una carenza motivazionale della sentenza di primo grado.

Pertanto, il MEF chiede l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza di primo grado e conseguente reiezione della domanda proposta in primo grado dalla sig.ra xx.

3. Con memoria depositata il 21/3/2024 si è costituita in giudizio la sig.ra xx per mezzo del proprio procuratore speciale e col patrocinio dell'avv. Raffaele Pendibene, chiedendo il rigetto dell'appello

proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze confermando integralmente la sentenza della Corte dei Conti, sez. Lazio, n.327/2021 depositata il 8.4.2021, eventualmente accertando il diritto della sig.ra xx almeno a decorrere dal giugno 2020 o nella diversa data ritenuta di giustizia, alla corresponsione dell'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, quale orfana della sig.ra Emilia Sermoneta, in una ai pregressi ratei oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di onorari e spese.

4. Rappresenta l'appellata come il ricorso si sia basato su una decisione dell'Amministrazione che non ha riconosciuto la stessa inabile a proficuo lavoro e come l'intero giudizio verta solo sulla verifica della sussistenza di una inabilità a proficuo lavoro, accertata da una CTU, sicché, essendo noto che gli accertamenti che formano oggetto di CTU medico legale non possono formare oggetto di appello come disposto dall'art. 170 Codice di Giustizia contabile, vi sarebbe una inammissibilità dell'appello.

Nel merito respinge tutte le doglianze dell'appellante rappresentando come il ricorso originario fosse ammissibile, come non sussistano i vizi nel procedimento del c.t.u., come sussistessero in diritto tutti i presupposti per la concessione del beneficio pensionistico invocato e riconosciuto dal primo giudice.

5. Il 22/3/2024 il MEF ha depositato una memoria difensiva insistendo per l'accoglimento del gravame.

6. All'udienza del 9 ottobre 2024, previa discussione del giudizio da parte dei procuratori costituiti, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1.L'appello in parte va rigettato e in parte dichiarato inammissibile.

2. Con il primo motivo di appello viene lamentato come il primo giudicante avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, stante la mancanza di motivi di diritto posti a fondamento della domanda.

Il motivo, per come proposto, è infondato dovendosi confermare quanto rappresentato dalla Sezione territoriale in ordine alla circostanza che *“la domanda proposta contiene tutti gli elementi richiesti dall’art. 152 c.g.c. e tra essi la specificazione degli elementi di diritto. Si rileva, infatti, che parte ricorrente ha prospettato come motivo di ricorso la “Violazione dell’art. 45 DPR 915/78 e art.6 L. 656/86...”*”.

In proposito giova ricordare come secondo la giurisprudenza di questa Corte dei conti (Sez. II, n.108/2023) il legislatore laddove richiede che la domanda con la quale si propone il ricorso pensionistico debba contenere la determinazione dell’oggetto (art.152, comma 1, lett.c), l’esposizione succinta dei fatti e le specificazioni degli elementi di diritto sui quali si fonda (art.152, comma 1, lett.d) nonché la formulazione delle conclusioni (art.152, comma 1, lett.f) intende garantire l’*editio actionis*, il cui scopo è quello di precisare al convenuto ciò che si chiede giudizialmente per consentirgli di difendersi sul merito; ulteriore scopo è quello di offrire al giudice gli elementi per il giudizio.

Riguardo alla indicazione degli *“elementi di diritto”*, tale requisito non ha altra funzione che quella di prospettare la riconducibilità dei fatti esposti nell’atto introduttivo a una o a più norme giuridiche.

Tale indicazione, può essere estremamente generica o addirittura implicita, oltre a non essere vincolante per il giudice secondo la regola generale *jura novit curia*, in ragione della quale il giudice può tenerne conto o può applicare disposizioni al di fuori dell'indicazione della parte. In altri termini, in base a tale principio, spetta al giudice individuare le norme giuridiche applicabili alla fattispecie sottoposta al suo sindacato, ben potendo, a tal fine, il giudice stesso riqualificare i fatti e i rapporti dedotti in lite nonché l'azione esercitata e, conseguentemente, porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché gli elementi ritenuti idonei alla definizione della fattispecie coincidano con quelli del caso concreto.

3. Col secondo motivo di appello, viene lamentato sostanzialmente come:

- non vi sarebbe stato un esame dei puntuali rilievi critici addotti dal convenuto Ministero al fine di contestare le affermazioni rese dal C.M.L. nel parere;
- il primo giudicante avrebbe omesso di esaminare una specifica eccezione attinente alla procedura adottata dal CTU e ciò in quanto nella memoria difensiva il Ministero aveva evidenziato che “*il CML ha esaminato documenti non ritualmente prodotti nel giudizio de quo ma depositati dalla ricorrente direttamente al CTU*”.

Tali difetti si ripercuoterebbero sulla sentenza appellata che avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, onde sarebbe stato commesso un *error in procedendo*, per la natura dell'eccezione sollevata.

Sul punto la sentenza di primo grado ha osservato come:

“il Ministero resistente:

- *non risulta aver nominato CTP;*
- *nella propria memoria conclusionale non ha offerto le proprie specifiche osservazioni nel merito del parere reso dall'organo di consulenza, contestandone la legittimità solo in termini generali”.*

Si tratta quindi di verificare se lo svolgimento delle operazioni peritali si sia svolto secondo modalità del tutto illegittime, tali da inficiarne la validità: ciò sotto il profilo dedotto dall'appellante dell'esistenza di un divieto di acquisizione *aliunde* di documenti, ma, comunque, tenendo conto che esso appellante non aveva nominato un proprio consulente tecnico di parte.

E' il caso di ricordare come in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. civ., SS.UU., 1° febbraio 2022, n.3086; conf. Cass. civ., Sez. VI, 31 agosto 2022, ord.25604; Cass. civ., Sez. III, 9 novembre 2022, ord.32935; Cass. civ., Sez. II, 21.7.2023, ord.21903; Cass. civ., Sez. III, 7.9.2023, ord.26144).

Quindi se ne deve ricavare che anche nel processo pensionistico che si svolge innanzi alla Corte dei conti, il consulente nominato dal giudice possa acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli e senza che da tale attività consegua un onere motivazionale in capo al giudice a fronte della relativa eccezione di invalidità del procedimento sollevata da una delle parti peraltro solo all'esito dell'avvenuto deposito dell'elaborato peritale.

5. Per il resto l'appello va dichiarato inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte è univoca e consolidata (*ex multis* Corte dei conti, Sez.I, n.496/2023; Sez.II, n.113/2023; Sez.II, n.335/2023) nel ritenere che l'appello, in materia pensionistica, sia escluso per le questioni di fatto, quali sono quelle sopra delineate ed afferenti esclusivamente alla individuazione delle attività prestate dall'appellato, salvo il caso in cui sia dedotto un vizio di motivazione – *sub specie* di omessa o apparente motivazione - concernente le suddette questioni di fatto (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite n.10/Q.M./2000).

Le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/Q.M./2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della

sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente;

d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state, invece, espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

Il vizio di omessa motivazione, a sua volta, si configura allorché quest'ultima sia materialmente omessa, ossia quando si verifichi una radicale carenza della stessa, in quanto il giudice non ha indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio avviso ovvero ove si versi in ipotesi di motivazione apparente (Corte dei conti, Sez. II, n.335/2023).

Ovvero allorquando l'iter logico si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la *ratio decidendi* del provvedimento impugnato, come nel caso in cui il giudice, pur avendo evidenziato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, tuttavia li abbia indicati attraverso un'incongrua disamina logica e giuridica, ovvero in modo tale da renderli fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, obiettivamente contraddittori (motivazione perplessa), precludendo ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (*ex plurimis*, Sez. II app. n.273, n.198, n.162, n.95 del 2023; n.4 del 2022; n.309 del 2021).

Nel caso in esame, il Collegio rileva che la difesa dell'appellante, in tutti

i restanti motivi di appello, lamentando la circostanza per la quale il consulente d'ufficio di primo grado non avrebbe svolto in modo esaustivo le attività peritali assegnategli, in realtà, ha svolto doglianze che ineriscono la dipendenza o meno dell'infermità da causa di servizio e che, quindi, afferiscono esclusivamente a questioni di fatto che, in quanto tali, come sopra evidenziato, non possono formare oggetto di appello in sede di giudizio pensionistico.

Le censure mosse alla sentenza impugnata si presentano dunque esclusivamente volte ad ottenere un riesame di questioni di fatto sfavorevolmente risolte dal primo giudice e dallo stesso motivate in maniera congrua e sufficiente.

Il tentativo di introdurre nell'appello motivi e questioni di mero fatto, come tali precluse, appare chiaro laddove parte appellante afferma che *“il Ministero ha contestato il giudizio diagnostico reso dal CTU che ha ritenuto la ricorrente inabile a proficuo lavoro dal giugno 2020 con specifico richiamo alla nuova certificazione sanitaria prodotta direttamente al CML.*

Se questi sono i presupposti della pronuncia qui impugnata ne consegue che nel presente atto vanno rinnovate tutte le contestazioni avanzate avverso il parere del CML e pertanto si riporta la memoria difensiva...”; od ancora si rappresenta come *“il Giudice di prime cure ha ritenuto pienamente legittimo il parere reso dal CML omettendo di affrontare le plurime questioni sollevate dal Ministero resistente”.*

Le censure prospettate, in realtà, sollecitano soltanto una nuova lettura delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità.

Il Giudice territoriale non ha commesso gli errori lamentati nel gravame ed il sindacato sulla valutazione fattuale della vicenda - sia pure argomentata con il rinvio *per relationem* alle risultanze peritali del consulente tecnico - è precluso a questo Giudice di appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per contrasto con l'art. 170 C.G.C.

Invero, la perizia disposta dal giudice di prime cure si è svolta nell'osservanza dei principi del contraddittorio ed in conformità all'iter processuale normativamente stabilito ed il C.T.U. ha fornito puntuale risposta ai quesiti sottoposti.

Pertanto - poiché le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto e possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti del vizio di difetto di motivazione che, su questioni di fatto, è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente - l'appello va dichiarato inammissibile.

6. Le spese possono compensarsi sulla base del disposto dell'art.31, comma 3 del C.G.C., essendo definito il giudizio sulla base di una questione pregiudiziale.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, rigetta i primi due motivi di appello e per la restante parte, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Quirino Lorelli

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria 15/10/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 15/10/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente